

Francesco Romano, Antonio Cammelli

La lingua del diritto e i mutamenti sociali e culturali Un'analisi sul termine 'cittadinanza'

Abstract: Nel presente contributo abbiamo evidenziato come, attraverso le risorse contenute in una banca dati di documenti giuridici, antichi e contemporanei, sia possibile verificare i diversi significati attribuiti alla parola 'cittadinanza' nel tempo. Abbiamo analizzato l'evoluzione semantica di tale concetto, avendo come parametro di riferimento l'evolversi di un linguaggio, quello giuridico, per sua natura settoriale, ma che nel corso dei secoli si è affidato anche alla lingua comune con la quale condivide i mutamenti sociali e gli influssi culturali avvenuti nei diversi territori della nostra penisola.

Keywords: Cittadinanza, banche dati, linguaggio giuridico, mutamenti socio-culturali, storia del diritto.

Abstract: This paper investigates the changing and varied meanings of the term 'citizenship' over time based on an analysis of resources culled from a legal database containing both historical and contemporary juridical documents. We have analysed the semantic evolution of the concept of citizenship using legal language as the central point of reference. By nature sector-specific, over the centuries the legal language has nevertheless relied on the common language with which it shares the social changes and cultural influences that have taken place throughout Italy.

Keywords: Citizenship, special databases, legal language, social and cultural changes, history of law.

Sommario: 1. Contesto della ricerca. – 2. La banca dati IS-legi. – 3. I significati del termine cittadinanza nei contesti della banca dati. – 4. Evoluzione storica del concetto di 'cittadinanza' nei documenti giuridici. – 5. Conclusioni – 6. Bibliografia.

1. Contesto della ricerca

La parola 'cittadinanza' è sempre più spesso presente non solo nel "lessico filosofico e sociologico, ma anche nel dibattito politico e nella stampa quotidiana"¹. L'odierna "fortuna" del termine pare essere molto legata alle contingenze politiche e alla crisi delle democrazie, delle appartenenze nazionali oltre che ai fenomeni migratori che sempre più mettono "in crisi il quadro consolidato dei meccanismi identitari e degli strumenti di tutela giuridica"². Tuttavia basta sfogliare un dizionario per accorgersi dei molteplici significati attribuiti a tale parola³, anche se molti di essi, sono ormai caduti in desuetudine, tanto da non essere conosciuti.

¹ Costa (1999-2001: VII).

² Costa (2002: 15).

³ Nel Grande dizionario della lingua italiana del Battaglia si trovano i seguenti significati: 1. Situazione giuridica dell'individuo consistente nell'appartenere stabilmente a uno Stato e riconosciuta dall'ordinamento di ciascuno Stato a determinati requisiti, che si concreta in una serie di diritti e di doveri; 2. la popolazione di una città, il complesso dei cittadini; 3. (poco usato). Folla moltitudine; 4. (poco usato). Parte della popolazione che non ha titoli nobiliari: borghesia; 5. (antico). Popolo organizzato

Ma anche l'accezione del termine, che normalmente abbiamo in mente quando sentiamo nominare tale parola e cioè quella che descrive “la posizione di un soggetto di fronte ad un determinato Stato”⁴ nel corso del tempo ha dilatato la sua funzione semantica tendendo a riferirsi alla “identità politico-giuridica del soggetto”⁵, alle forme della “sua partecipazione politica”⁶, al complesso dei diritti e dei doveri che sono posti in capo al cittadino. Ci troveremmo dunque di fronte a una parola che, dopo aver perso la sua “valenza vagamente burocratica o anagrafica”⁷, è divenuta una delle “parole-chiave del lessico filosofico-politico contemporaneo”⁸, ma anche del discorso politico e giornalistico quotidiano, come dimostrano i dibattiti sull'attribuzione di cittadinanza ai figli delle persone immigrate nel nostro Paese (*ius soli, ius culturae* ecc.), o sull'uso di “nuove forme aperte di cittadinanza con pari diritti” per la possibile risoluzione di conflitti irrisolti da decenni⁹.

Molti fenomeni hanno contribuito a ridefinire il concetto di ‘cittadinanza’. Se la rivoluzione francese e il successivo impero napoleonico avevano legato il binomio “individuo-cittadino/Stato” ad una modernità politica che fondava proprio sullo stato nazionale forte, il riconoscimento di diritti fondamentali¹⁰, oggi la presenza di formazioni sovranazionali ha fatto sì che quando si parla di cittadinanza non si pensi più in modo automatico all'appartenenza a uno Stato/Nazione.

Inoltre, la digitalizzazione, anche della nostra personalità e della nostra identità, porta con sé la necessaria attribuzione di una cittadinanza che si dematerializza e si attua in Rete. È per questo motivo che importanti provvedimenti legislativi¹¹, ci hanno attribuito il diritto a comunicare in forma digitale con la

politicamente, stato; 6. (antico). Deputazione di cittadini; 7. (antico). Condizione di cittadino; 8. (antico). Consuetudine civile, urbanità, cortesia. Battaglia (1990: 201-202). Sul dizionario online De Mauro alla parola ‘cittadinanza’ sono associati i seguenti significati: 1. vincolo di appartenenza di un individuo a uno stato, che comporta un insieme di diritti e doveri (...); 2. l'insieme degli abitanti di una città (...); (<https://dizionario.internazionale.it/parola/cittadinanza>) 3. l'appartenenza di un individuo a una città (...). La versione elettronica del *Dizionario della lingua italiana di Tommaseo* a tale voce collega i seguenti significati: 1. Grado e titolo di cittadino. Attitudine a esercitare i diritti politici secondo le leggi del luogo; 2. Stato di cittadina uguaglianza; 3. Consuetudini cittadine; 4. Gli stessi cittadini; 5. Stato socievole e sociale in vari gradi, società cittadina. (<http://www.tommaseobellini.it/#/>). Sul Tesoro della lingua italiana delle origini (TLIO) i significati del termine sono così descritti: 1. Appartenenza di un individuo ad una comunità cittadina, il partecipare alla società umana organizzata in una città; 2. L'insieme degli abitanti di una città; 3. Il vivere civile, l'organizzazione di una comunità in una struttura cittadina e secondo norme e leggi condivise da tutti. (<http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/>)

⁴ Costa (1999-2001: VII).

⁵ *Ibidem*.

⁶ *Ibidem*.

⁷ *Ibidem*.

⁸ *Ibidem*.

⁹ Donatella di Cesare a proposito della crisi tra israeliani e palestinesi nota come le speranze di pace in quei paesi saranno sempre frustrate se si continua a ricorrere a “vecchie categorie politiche del passato” come quella di “Stato”. Bisognerebbe dunque “fluidificare lo Stato” e “pensare nuove forme aperte di cittadinanza con pari diritti”. La parola chiave sarebbe dunque “cittadinanza”. Di Cesare (2021: 15).

¹⁰ Genta (2016: 168).

¹¹ Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, più noto come Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) è un testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese. È stato modificato e integrato prima con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale. All'articolo 3 il CAD prevede il Diritto all'uso delle tecnologie: 1. Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute. Ma anche l'articolo 9 promuove la Partecipazione democratica elettronica: 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei

pubblica amministrazione: la c.d. ‘cittadinanza digitale’ che a sua volta comporta per il cittadino nuovi diritti e nuovi doveri, dei quali si è tentata una prima classificazione: diritto all’identità digitale; diritto alla protezione dei dati personali; diritto all’accesso e all’inclusione digitale; diritto alla formazione; diritto all’informazione e all’utilizzo dei contenuti; diritto alla partecipazione; diritto a una fruizione quotidiana dei benefici delle tecnologie digitali¹².

La cittadinanza si rivela dunque sempre più come “istituto complesso e contestato, proprio perché condensa diverse dimensioni e significati”¹³ e di tale istituto il fenomeno immigratorio ha messo in risalto “presupposti impliciti, tensioni interne e conseguenze imprevedute”¹⁴. È forse per questo motivo che una moderna definizione di questo concetto appare sempre più decisiva per includere cittadini e nuovi cittadini “all’interno dei contesti sociali e dei corrispondenti circuiti istituzionali” nel segno di una “convivenza democratica”¹⁵, contrapponendosi ad una curvatura etno-nazionalistica dell’idea di cittadinanza¹⁶.

Attualmente quando si parla di cittadinanza si hanno in mente varie idee: quella più risalente di “appartenenza a uno Stato, poi quella del pacchetto di diritti che nel corso del secolo scorso è andato sempre più ampliandosi e infine quella di partecipazione attiva alla vita sociale e politica”¹⁷.

Dunque il concetto di cittadinanza comporta due conseguenze peculiari: la soggezione a un potere, a una autorità e l’attribuzione di diritti e doveri che permettono di partecipare alla vita di una “comunità politica organizzata”. Questi due momenti attualmente convivono nella moderna “qualifica di cittadino”, ma nel corso del tempo e nelle diverse società questi due aspetti non sempre hanno coesistito¹⁸.

Se nelle città greche e nel periodo di Roma repubblicana, la cittadinanza “costituisce il presupposto per la partecipazione alla vita politica”, con il passare del tempo, seppure estesa a tutti coloro che fanno parte dell’impero romano (*Constitutio Antoniniana* 212 d.C.), essa assume sempre più il carattere della sudditanza.

Nell’epoca feudale i “vincoli di soggezione si moltiplicano” a causa dei numerosi “centri di potere pubblico” che spesso si sovrappongono al concetto stesso di cittadinanza. Successivamente nel periodo delle “monarchie assolute la cittadinanza torna tendenzialmente ad identificarsi con la sudditanza”.

Sarà, come detto, la rivoluzione francese a comportare una innovazione decisiva “al concetto e alla disciplina della cittadinanza” in quanto ai cittadini sono attribuiti diritti politici e a tutti gli individui sono riconosciuti diritti civili “secondo la teoria della scuola di diritto naturale”¹⁹.

Nel presente contributo verificheremo i diversi significati attribuiti alla parola ‘cittadinanza’ nel tempo, attraverso i documenti giuridici contenuti in una banca dati del CNR, anche al fine di identificare le “diverse forme storiche” che l’istituto ‘cittadinanza’ ha conosciuto nel corso del tempo²⁰.

diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l’utilizzo, ove previsto e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare. Sul tema vedi anche Mercatali, Romano (2016).

¹² Vedi Cogo (2010: 160-161). Naturalmente si possono avere molte altre definizioni di cittadinanza digitale. Per una fra queste sarebbe “il diritto di accedere alle informazioni disponibili su Internet”, per una diversa si configurerebbe invece come la “possibilità di partecipazione attiva alla vita civile attraverso Internet”. Vedi Fiorentino (2018: 45).

¹³ Ambrosini, (2020: 39).

¹⁴ Ibidem.

¹⁵ Ricca (2014: 1).

¹⁶ Ricca (2013: 337).

¹⁷ Ambrosini, (2020: 40-41).

¹⁸ Vedi voce ‘Cittadinanza’ Clerici (1989: 113). Per un excursus storico su questo istituto si veda anche la voce ‘Cittadinanza’ nel diritto romano, intermedio e vigente in Cortese (1960: 127-160).

¹⁹ Clerici (1989: 113). Su questo periodo si veda anche Costa (1999-2001: 5-94).

²⁰ Balibar (2012: 12).

Il “discorso della cittadinanza” infatti, così come manifestatosi nelle sue complesse vicende storiche, attribuisce diritti alle persone in base a “strategie retoriche tanto variabili quanto sono diverse le società e le culture prese in considerazione”²¹. L’analisi di documenti giuridici così diversi per fonte, tipologia e periodo storico, potrà essere utile per verificare le diverse strategie usate nel tempo per attribuire diritti e doveri connessi a tale istituto, contribuendo a chiarire “il problema complessivo da essa adombrato” anche ai fini del dibattito odierno²². La cittadinanza, infatti, continua ad essere, nonostante tutto, un “elemento unificante della società” e non un elemento meramente “giuridico, formale”²³.

2. La banca dati IS-LeGI

La banca dati IS-LeGI è costituita da una selezione delle risorse presenti nella banca dati Lessico Giuridico Italiano (LGI) che contiene oltre 900.000 schede-immagine ottenute dallo spoglio selettivo di circa duemila testi e documenti di legislazione, dottrina, prassi e altri testi d’interesse giuridico, in grado di rappresentare la varietà delle fonti, dei rami del diritto, dei secoli (dal X al XX) e delle regioni in cui la lingua giuridica italiana è stata ed è usata. Lo spoglio era funzionale alla realizzazione di un Vocabolario Giuridico Italiano²⁴, ma seppure quest’ultimo non sia stato realizzato, fu ideata una nuova banca dati in grado di agevolare una consultazione ragionata, su base semantica, di una mole così rilevante di dati²⁵.

In IS-LeGI per ciascuna delle schede-immagine relative ai circa 1.300 lemmi dell’Indice, i ricercatori associano il significato che la parola assume nel contesto dato. In tal modo a una certa parola vengono attribuiti rilevanti metadati quali i significati e la fraseologia presente nel contesto.

Così il linguista e il filologo sono messi in grado di valutare le molteplici sfumature del lessico giuridico che variano col passare del tempo. Tali risorse digitali supportano anche chi voglia studiare l’evolversi della nostra società attraverso i vari significati dati nel tempo alle parole: così, ad esempio, è stato verificato l’uso che nel linguaggio giuridico si fa e si è fatto di parole molto discusse quali ‘identità’ o ‘razza’²⁶.

Allo stesso modo tali risorse sono anche di grande aiuto per chi voglia studiare, attraverso la terminologia, l’evolversi dei diversi istituti giuridici²⁷.

Caratteristica peculiare della banca dati di supporto è quella di un software che permette una implementazione cooperativa con la possibilità di operare anche da parte di redattori coordinati dall’Istituto. Il sistema si è rivelato utile anche a fini didattici con master dedicati a studenti o operatori del diritto interessati alla storia della lingua del diritto italiano, ma potrebbe essere utilizzato anche per coinvolgere “gruppi e comunità, associazioni e capillari reti culturali” in una indagine storica che non può più limitarsi solo “al mondo accademico e scientifico; sebbene esso rimanga il luogo della ricerca e dell’accreditamento di qualità”²⁸.

Più in generale, i documenti presenti nella banca dati LGI, così come le accezioni, la fraseologia rilevanti e le varianti grafiche annotate in IS-LeGI, sono in grado di contribuire alla ricerca storica, rendendo possibile allo studioso la consultazione diretta delle fonti, in un paese, nel quale è molto difficile e faticoso giungere a

²¹ Costa (2005: 5).

²² Costa (2005: 4).

²³ Ascheri (2007: 15).

²⁴ Fiorelli (2008: XII).

²⁵ Mariani (2008: 235-244).

²⁶ Cammelli et al. (2020: 185-190), Cammelli et al. (2019: 191-200).

²⁷ Romano e Cammelli (2021).

²⁸ Ridolfi (2017: 5).

contatto con i testi e i documenti²⁹ e in un settore di ricerca in cui i progressi dipendono “dalla qualità e non dalla quantità, dalla pazienza dell’analisi, (...) dall’intelligenza dei testi, in una parola dalla filologia”³⁰.

Queste banche dati, infatti, uniscono alle possibilità insite negli strumenti tecnologici di conservare e reperire velocemente le informazioni richieste (in questo caso le parole dei testi giuridici) quella di visionare anche l’immagine del contesto da cui una data parola è tratta, andando dunque a colmare quelle difficoltà che un accesso meramente “mediato dalla tecnologia” può comportare negli studi umanistici³¹.

3. I significati del termine cittadinanza nei contesti della banca dati

I significati del termine ‘cittadinanza’ che sono stati individuati tra i documenti presenti nella banca dati IS-LeGI sono quattro: ‘L’insieme della popolazione che costituisce una città, talvolta per estensione una nazione, il complesso dei cittadini’, ‘Parte della popolazione non nobile ma di rango ragguardevole’, ‘Stato giuridico derivante dall’appartenenza ad un determinato regno, impero, nazione o ad altra autorità costituita’³², a partire dall’epoca greco-romana; condizione, titolo di cittadino’, ‘Titolo legale di città e le procedure per il suo ottenimento’.

Come detto, l’analisi sarà incentrata sui documenti contenenti la parola ‘cittadinanza’ che sono stati classificati nella terza accezione, ma la consultazione ragionata sui 199 documenti giuridici presenti in banca dati e attestanti la storia di questa parola dal 1401 al 1965 (date del primo e dell’ultimo documento in banca dati in cui la parola è presente) ha permesso di evidenziare una consistente fraseologia di contesto e anche una accezione che pare, fino ad oggi, non attestata.

Per quanto riguarda l’accezione ‘L’insieme della popolazione che costituisce una città, talvolta per estensione una nazione, il complesso dei cittadini’ l’utente può visualizzare oltre alle immagini dei documenti in cui tale termine ricorre, anche la seguente fraseologia: incorporazione nella cittadinanza, podestà nella cittadinanza, tranquillità della cittadinanza.

Per il significato di ‘Parte della popolazione non nobile ma di rango ragguardevole’ la fraseologia che è stata evidenziata è la seguente: regia deputazione sulla nobiltà e cittadinanza, stemma di cittadinanza.

Come detto, è stato possibile individuare, tra i contesti della banca dati, anche un significato, che non pare attestato, si tratta del significato di ‘Titolo legale di città e le procedure per il suo ottenimento’.

I contesti nei quali tale parola è stata usata con questo significato sono tratti dai ‘Ricordi’ di Paolo Verzoni del 1653, anno nel quale alla comunità di Prato fu concesso il titolo di città e fu elevata a sede vescovile³³.

Nel primo dei tre contesti tratti dallo scritto di Verzoni è possibile leggere: “Ricordo come questo giorno il sig. Marchese Gabbriello Riccardi è partito di Firenze per ritorno a Roma ad esercitar la sua carica di Ambasciatore ed a S.A. fra l’altre cose gli è stato ordinato che procuri la spedizione della Cittadinanza di

²⁹ Prosperi (2021: 7).

³⁰ Prosperi (2021: 19).

³¹ Tomasin (2017: 135).

³² Come ricorda Costa (2002: 8) “è la città che, dalla Grecia antica fino alle soglie della modernità, si propone come l’organizzazione politica per eccellenza”. E anche quando gli Stati assumono la forma di stati regionali, come nelle repubbliche italiane del Quattrocento la “cittadinanza della capitale non si estendeva di regola ai comuni soggetti”. Ascheri (2007: 19).

³³ <https://www.treccani.it/enciclopedia/prato/>

Prato”³⁴. Nel secondo contesto si legge poi: “Ricordo come questo giorno sono arrivati a Firenze il sig. Domenico Puccini e il sig. Francesco Bizzocchi spediti dalla comunità di Prato per regalare quei Signori che erano stati della Congregazione sopra la cittadinanza di Prato ed i regali furono questi (...)”³⁵.

Infine l’ultimo contesto pare rafforzare l’ipotesi che il termine ‘cittadinanza’ sia usato per riferirsi al titolo giuridico di ‘città’ a cui una comunità poteva aspirare. Il tenore del contesto è, infatti, il seguente: “Ricordo come il Ser.mo Gran Duca si è compiaciuto alla Communità di Prato di far grazia che li scudi 2300 che la Cassa del Magistrato de Nove pagò per la spedizione delle Bolle della Cittadinanza di Prato non si paghino dalla detta Communità di Prato (...)”³⁶.

4. Evoluzione storica del concetto di ‘cittadinanza’ nei documenti giuridici

Venendo al significato che più interessa in relazione all’analisi proposta e cioè quello di ‘Stato giuridico derivante dall’appartenenza ad un determinato regno, impero, nazione o ad altra autorità costituita, a partire dall’epoca greco-romana; condizione, titolo di cittadino’, la prima cosa da evidenziare è che questa accezione ricorre nella maggioranza dei 199 contesti in cui la parola è attestata.

Possiamo anche notare come la parola, con tale significato, sia usata in documenti che vanno dal 1401 al 1947 (si ricorda che la banca dati LGI Lessico Giuridico Italiano, dalla quale IS-LeGI attinge i lemmi, contiene testi che arrivano fino agli anni Settanta del secolo scorso, in quanto funzionale agli spogli del Vocabolario Giuridico Italiano, ricerca che in quegli anni fu interrotta).

Il terzo aspetto che può essere verificato è il tipo di fraseologia presente nelle schede contesto che qui di seguito si riporta: accordare la cittadinanza, acquistare la (una) cittadinanza, acquisto della (di) cittadinanza, aggregare alla cittadinanza, ambire la cittadinanza, ammettere alla cittadinanza, ascritto alla cittadinanza, aspirare alla cittadinanza, assumere la cittadinanza, attestato di cittadinanza, atto di cittadinanza, attribuire la cittadinanza, avere la cittadinanza, benefici della cittadinanza, cambiamento di cittadinanza, cambiare cittadinanza, certificato di cittadinanza, chiedere la cittadinanza, cittadinanza accidentale, cittadinanza acquisita iure sanguinis, cittadinanza acquisita iure soli, cittadinanza artificiale, cittadinanza attiva, cittadinanza autenticata, cittadinanza controversa, cittadinanza de intus, cittadinanza de intus et de extra, cittadinanza del marito, cittadinanza della società commerciale, cittadinanza delle persone giuridiche, cittadinanza dello stato, cittadinanza di origine, cittadinanza di primo grado, cittadinanza diocesana, cittadinanza domiciliaria, cittadinanza eminente di primo grado, cittadinanza finta, cittadinanza generale, cittadinanza in forza della legge, cittadinanza legale, cittadinanza mista, cittadinanza naturale, cittadinanza onoraria, cittadinanza originaria, cittadinanza particolare, cittadinanza per atto speciale di grazia, cittadinanza per origine, cittadinanza per privilegio, cittadinanza politica, cittadinanza privilegiata, cittadinanza privilegiativa, cittadinanza romana, cittadinanza straniera, cittadinanza vera e naturale, concedere la cittadinanza, concessione della (di) cittadinanza, condizione di cittadinanza, conferire la cittadinanza, conseguire la cittadinanza, conservare la cittadinanza, controversie concernenti la cittadinanza, dare (la) cittadinanza, decreto di concessione della cittadinanza, determinare la cittadinanza, determinare la cittadinanza del figlio, dichiarazione di abbandono di cittadinanza, dichiarazione di cittadinanza, dichiarazione di eleggere la cittadinanza, dichiarazione relativa alla cittadinanza, diritti di cittadinanza, diritto alla (della, di) cittadinanza,

³⁴ Ricordo del 12 febbraio 1653 in Petri (1952: 68).

³⁵ Ricordo del 10 ottobre 1653 in Petri (1952: 70).

³⁶ Ricordo del 12 settembre 1655 in Petri (1952: 76).

domandare la cittadinanza, eleggere la cittadinanza, essere privilegiato di cittadinanza, godere del beneficio della cittadinanza, godere il privilegio della cittadinanza, godere la (di) cittadinanza, in ragione pubblica di cittadinanza, istituire una cittadinanza, legge della cittadinanza, legge in materia di cittadinanza, mutamento di cittadinanza, onore della cittadinanza, ottenere la cittadinanza, perdere la cittadinanza, perdita della cittadinanza, piccola cittadinanza, prerogativa della (di) cittadinanza, privilegio di cittadinanza, questione di cittadinanza, rapporto di cittadinanza, recuperare la cittadinanza, registro della (di) cittadinanza, relazione personale di cittadinanza, requisito della cittadinanza, riacquistare la cittadinanza, riacquisto della (di) cittadinanza, ricevere la cittadinanza, rinuncia alla cittadinanza, rinunciare alla (la) cittadinanza, seguire la cittadinanza del padre, stato di cittadinanza, strumento di cittadinanza, tassa di cittadinanza, teorica della cittadinanza, togliere cittadinanza, trasmissione della cittadinanza.

La fraseologia sopra riportata chiarisce molto il significato che la parola assume nelle varie epoche storiche nei documenti giuridici ed è anche molto eloquente nel raccontare le diverse forme che tale istituto ha assunto nel tempo oltre alle modalità con cui tale status poteva essere conseguito. Ma, come detto, la banca dati offre la possibilità di verificare direttamente i singoli contesti nei quali il termine è presente e quindi di accedere alle diverse fonti storiche³⁷.

Così in una lettera di Niccolò Migliorati del 15 settembre 1401, a proposito di un inventario di beni, possiamo leggere di uno “strumento di cittadinanza di Ferrara”³⁸. Parrebbe quindi confermato che, in tale periodo, si potesse divenire cittadino, oltre che per nascita (sia la propria che quella del padre) anche tramite “conferimento di uno status civitatis” - diverso da quello di origine - per mezzo di un vero e proprio contratto stipulato tra il soggetto e il Comune³⁹.

Questa forma di cittadinanza ascritticia emerge con una certa evidenza anche in un ulteriore testo (una supplica perugina) del 1419, nel quale si chiede di “allibrare e accatrstare in libri e catastro dell’armadio della dicta ciptà intra li citadini originali gli dicto Reale Pietro e Lucha aciochè esse possano godere el beneficio della ciptadinanza non obstante qualunque statuto e reformatione in contrario disponente o parlante (...)”⁴⁰.

Che tale status giuridico potesse essere attribuito in relazione all’appartenenza a varie istituzioni territoriali, emerge con chiarezza da un contesto tratto dal celebre scritto del De Luca: “Ancorché questa parola di cittadinanza ò civiltà sia generale e atta a comprendere non solamente la cittadinanza particolare di una città ò terra, ma quella ancora di un regno o provincia o nazione, nondimeno secondo il più comune e più proprio uso di parlare conviene solamente alla detta cittadinanza particolare o locale, atteso che l’altra cittadinanza più generale, è solita esplicarsi con la parola o termine naturalezza”⁴¹. Le parole del famoso giurista sono anche utili per mostrare come, da sempre, il carattere di tale istituto oscilla tra attribuzioni quasi ancestrali connesse al sangue e alle origini e costruzione giuridico-sociale. Infatti De Luca avverte che la cittadinanza poteva essere anche una “finzione della legge” come quella che era definita “artificiale” in quanto “risulta dal domicilio”⁴².

Il tema dei modi di acquisto e di attribuzione di cittadinanza rimane però sempre al centro del dibattito dottrinale e politico, per arrivare fino ai giorni nostri.

³⁷ http://www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/vgi/islegi/cerca_acclemma.php?lemma=cittadinanza&cod_acc=3763

³⁸ Piattoli (1934: 263-291).

³⁹ Cortese (1960: 139).

⁴⁰ Migliorini e Folena (1953: 25).

⁴¹ De Luca (1673: 197).

⁴² De Luca (1673: 193).

L'avvento della rivoluzione francese pare incidere anche sui modi di acquisire tale diritto⁴³. Così nell'articolo 9 comma 1 della Costituzione della Repubblica Cisalpina si prevede che acquisti "la cittadinanza ogni forestiero, che maggiore d'anni 20 ha dimorato consecutivamente per anni 7 compiti nel Territorio della Repubblica, con espressa dichiarazione, tuttochè non obbligatoria, anticipatamente fatta di rimanervi, e possiede in esso fondi corrispondenti alla rendita del valore locale di 200 giornate di lavoro; chi vi ha esercitato per sette anni non come semplice giornaliero un'arte utile; chi ha sette anni di servizio militare nelle truppe della Repubblica, e dopo questo periodo di tempo, qualora abbia sposata una Cisalpina, ha nel detto Territorio esercitata almeno per un anno un' arte utile"⁴⁴. La cittadinanza, affrancata da criteri di attribuzione legati a vincoli di sangue o di nascita su un certo territorio, pare essere attribuita in ragione della libera decisione di un individuo di abitare in un certo territorio, al quale intende contribuire con il proprio lavoro o con i propri servizi⁴⁵. Ma Fiore (1874) nota come anche "le leggi moderne" perseverino in "un'ingiustificabile diversità rispetto al modo di determinare la cittadinanza" e come tale difformità possa generare conflitti. Così di fronte ad alcune legislazioni che facendo proprio il sistema feudale concedevano la cittadinanza per "il semplice fatto dell'essere nato nel territorio", altre legislazioni facevano dipendere tale status "dai vincoli di sangue e dall'origine paterna"⁴⁶. Per Ricci (1877) "è caso nascere in un luogo anziché in un altro, e d'altronde l'individuo più che al luogo, appartiene alla sua razza". Secondo l'autore "i vincoli di famiglia e il genio, che distinguono l'uno dall'altro popolo, legano l'individuo a preferenza del luogo che il vide nascere"⁴⁷.

Interessanti i contesti tratti dalle banche dati CNR anche per verificare la dicotomia tra benefici accordati ai sudditi e diritti e poteri concessi ai cittadini. In un testo del 1784, ad esempio, è evidenziato come "nelle monarchie e nelle aristocrazie la semplice cittadinanza non è che un beneficio; ma nelle democrazie è una parte della sovranità".

Così se il cittadino di una aristocrazia o di una monarchia "non fa che partecipare a vantaggi", nelle democrazie il cittadino è visto quasi come "un intruso, che si mescola nell'assemblea del popolo, per alzare una mano, per dare una voce, dalla quale può dipendere la rovina della repubblica"⁴⁸.

Pertile attesta l'esistenza di due tipi di cittadinanza: una definita *de intus* e una *de extra*. È lo stesso autore che chiarisce che "la cittadinanza non dava sempre le stesse prerogative attribuendo talvolta soltanto di partecipare ai diritti civili, tal'altra anche ai politici. La prima era detta a Venezia cittadinanza *de intus*; la seconda *de intus* e *de extra* perché dentro lo stato apriva l'adito agli uffici, o fuori metteva chi l'aveva conseguita sotto la protezione dei trattati e degli agenti del veneto governo"⁴⁹.

In un diverso saggio (1909) possiamo constatare come tale istituto potesse comportare maggiori o minori diritti⁵⁰: così la "piccola cittadinanza" ottenuta per decreto reale non era sufficiente a "conferire i diritti

⁴³ Tuttavia per alcune categorie di cittadini permane uno stato di "invisibilità giuridica". Si veda sul tema Passaniti (2008: 234).

⁴⁴ Costituzione della Repubblica Cisalpina, Anno V della Repubblica Francese, in Raccolta delle leggi, proclami, ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'Anno VI Repubblicano, Appendice, t. IV, Milano, presso Luigi Veladini, 1797.

⁴⁵ Simile anche l'articolo 16, comma 1 del *Piano di Costituzione per la Repubblica Cispadana*, in base al quale "Acquista la Cittadinanza ogni Forestiere, che maggiore di anni venti, ha dimorato consecutivamente per sette anni compiti nel Territorio della Repubblica con espressa dichiarazione di rimanervi, e possiede in esso beni stabili corrispondenti alla rendita del valore locale di 400 giornate di lavoro". *Piano di Costituzione per la Repubblica Cispadana da presentarsi alla accettazione, e sanzione del Popolo*, Ferrara, per Francesco Pomatelli al Seminario Stampatore del Governo, 1797, pp. 61.

⁴⁶ Fiore (1874: 547).

⁴⁷ Ricci (1877: 14).

⁴⁸ Filangieri (1784: 99).

⁴⁹ Pertile (1871: 118).

⁵⁰ Su un particolare tipo di cittadinanza limitata si veda Renucci (2005: 319-342).

politici”⁵¹. Parimenti per essere eletti deputati, non era sufficiente essere maschi⁵² “sebbene non sia detto in alcuna legge” - ma occorreva “essere suddito del re, che più correttamente diremo cittadinanza”⁵³.

5. Conclusioni

Più di un autore nota come il “vincolo di cittadinanza” si sia “nel tempo indebolito, quasi a spegnersi in un indistinto stare e vivere insieme”⁵⁴.

Tale fenomeno sembra determinato da molteplici fattori, il primo dei quali è legato al fatto che il discrimine tra cittadini e immigrati si è nel tempo attenuato per un universale riconoscimento di diritti da far valere in ogni Paese, ma anche per l’erosione di sovranità di taluni enti sovranazionali (basti pensare alla Unione europea) a discapito dello Stato/Nazione. Tali enti riconoscono ai loro consociati, ai loro ‘cittadini’ anche molti diritti sociali che solo all’interno del perimetro nazionale erano in precedenza garantiti⁵⁵.

Indagare il concetto di cittadinanza parrebbe allora non più utile. Tuttavia abbiamo ragione di ritenere che le risorse storiche, presenti negli archivi informatici dell’IGSG (in primo luogo la banca dati IS-LeGI, ma anche la banca dati LLI - Lingua Legislativa Italiana - dalla quale sono stati tratti i brani delle codificazioni italiane successive alla rivoluzione francese), possano porsi come utile compendio per chi voglia studiare l’evoluzione semantica del dibattuto concetto di ‘cittadinanza’ avendo come parametro di riferimento l’evoluzione di un linguaggio, per sua natura settoriale⁵⁶, ma che nel corso dei secoli si è affidato alla lingua comune, rispecchiandone la sua evoluzione, in parallelo con quella della sua società di riferimento⁵⁷.

L’analisi di testi della dottrina giuridica, della legislazione e della prassi - anche molto risalenti nel tempo - grazie a sistemi di ausilio informatico, come quello sopra mostrato, può consentirci di immergerci “nella storia delle parole” permettendoci “non solo di salvaguardarne la profondità ma anche di individuare gli usi impropri, le omissioni, le mistificazioni di cui, senza accorgerci, siamo spesso vittime”⁵⁸. Oggi come ieri il diritto deve fare i conti con la realtà sociale, con la conseguenza di colmare il distacco tra diritto e società e di rispecchiare la complessità della società stessa. La lingua rispecchia

⁵¹ Racioppi e Brunelli (1909: 252).

⁵² Come nota Costa (1999-2001: 70) la condizione femminile negli anni della rivoluzione era senz’altro complessa. Se da un lato “la ventata dell’egualitarismo” raggiunse anche le cittadine riducendo le disparità sul “terreno dei diritti naturali-civili” è anche vero che sul piano “dell’azione e della partecipazione politica” le cose erano senza dubbio più complesse.

⁵³ Racioppi e Brunelli (1909: 462).

⁵⁴ Irti (2021: 123).

⁵⁵ Ambrosini (2020: 43).

⁵⁶ Sul tema della “non separatezza” del linguaggio giuridico dalla lingua comune si veda ovviamente anche Garavelli (2001: 8). Si veda poi Belvedere che evidenzia come l’aggettivo “settoriale” ben si addica ad un linguaggio come quello giuridico in quanto mette in rilievo “la sua attinenza ad un singolo “aspetto dell’esperienza umana” senza tuttavia troppo enfatizzare tale separatezza “rispetto al linguaggio ordinario”. Vedi in proposito Belvedere (1994: 22). Infine si veda anche la posizione di Beccaria secondo il quale al linguaggio giuridico (come ad altri linguaggi settoriali-speciali) manchi il carattere di gergalità che secondo altri (Devoto) sarebbe uno dei tre elementi (assieme a eufemistico e tecnico in senso stretto) che contraddistinguono tali linguaggi. Per Beccaria infatti il linguaggio giuridico (come quello medico, aziendale, industriale ecc.) sarebbe praticato da “una cerchia piuttosto vasta di persone per scopi che sono comuni a tutta la comunità e non soltanto a quella cerchia”. Beccaria (1987: 33).

⁵⁷ Su come il linguaggio sia essenziale per comprendere anche i fenomeni giuridico-sociali si veda Bianconi (2015: 27-41).

⁵⁸ Balzano (2019: XI).

tali necessità di adattarsi alla realtà in continua evoluzione. Dunque la “lingua come fonte che permette di risalire alla storia di epoche remotissime”⁵⁹ e quindi anche i testi giuridici, fra le altre fonti storiche, possono essere utili per contribuire all’odierno dibattito sulla cittadinanza e sulle modalità di attribuzione dei diritti e dei relativi doveri a tale istituto connessi.

Bibliografia

- Ambrosini, M. 2020, *Altri cittadini. Gli immigrati nei percorsi della cittadinanza*, Milano, Vita e pensiero.
- Ascheri, M. 2007, *Riconsiderare la civiltà comunale: con Maire Vigueur e oltre*, in Andrea Mazzoni, Mario Ascheri, Enrico Artifoni e Giuliano Milani (a cura di) *Il governo delle città nell'Italia comunale: una prima forma di democrazia?*, atti della giornata di studi, Prato 12 ottobre 2005, Prato, Biblioteca Roncioniana.
- Balibar, E. 2012, *Cittadinanza*, Torino, Bollati Boringhieri.
- Balzano, M. 2019, *Le parole sono importanti. Dove nascono e cosa raccontano*, Torino, Einaudi.
- Battaglia, S. 1990, *Grande dizionario della lingua italiana*, Torino, UTET, III, 201-202.
- Beccaria L. (a cura di) 1987, *I linguaggi settoriali in Italia*, Milano, Bompiani.
- Belvedere, A. 1994, *Linguaggio giuridico*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, XI, Torino, UTET.
- Bianconi, V. 2015, *L'invenzione del linguaggio nella comprensione dei fenomeni giuridico-sociali*, in Adriano Ballarini (a cura di), *Prometeo: studi sulla uguaglianza, la democrazia, la laicità dello Stato*, Torino, Giappichelli.
- Cammelli, A., Fioravanti, C., Romano F. 2020, *Identità e linguaggio giuridico*, in Jacqueline, Visconti, Manuela, Manfredini e Lorenzo, Coveri (a cura di), *Linguaggi settoriali e specialistici. Sincronia, diacronia, traduzione, variazione*, atti del XV Congresso SILFI Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana. Firenze: Franco Cesati Editore.
- Cammelli, A., Fioravanti, C., Romano F. 2019, *La parola “razza”: analisi diacronica nei testi giuridici antichi e moderni*, in *Rivista di sociologia del diritto*, 2, 191-200.
- Clerici, R. 1989, ‘Cittadinanza’ in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, III, Torino, UTET.
- Cortese E. 1960, ‘Cittadinanza’ nel diritto intermedio, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, VII.
- Cogo, G. 2010. *La cittadinanza digitale. Nuove opportunità tra diritti e doveri*, Roma, Edizioni della Sera.
- Costa, P. 1999-2001, *Civitas: storia della cittadinanza in Europa*, Bari, Laterza, I e II.
- Costa, P. 2002, *Il discorso della cittadinanza in Europa: ipotesi di lettura*, in C. Sorba (a cura di), *Cittadinanza. Individui, diritti sociali, collettività nella storia contemporanea*, Atti del convegno annuale SISSCO, Padova, 2-3 dicembre 1999, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali.
- Costa, P. 2005, *Cittadinanza*, Bari, Laterza, 2005.
- De Luca, G. 1673, *Il dottor volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale, e municipale, nelle cose più ricevute in pratica; moralizzato in lingua italiana per istruzione, e comodità maggiore di questa provincia*, Roma, Giuseppe Corvo.
- Di Cesare, D. 2021, *Due cittadinanze per due popoli*, La Stampa, 16 maggio 2021.
- Filangieri, G. 1784, *La scienza della legislazione*, Milano, G. Galeazzi, I.
- Fiore, P. 1874, *Diritto internazionale privato o principii per risolvere i conflitti tra legislazioni diverse in materia di diritto civile e commerciale*, Firenze, Successori Le Monnier.
- Fiorelli, P. 2008, *Intorno alle parole del diritto*, Milano, Giuffrè.
- Fiorentino, G. 2018, *Competenze per esercitare la cittadinanza digitale: suggerimenti dalle scritture “spontanee” del web*, in Paola Cattani, Giuseppe Sergio (a cura di), *Comunicare cittadinanza nell’era digitale. Saggi sul linguaggio burocratico 2.0*, Milano, Franco Angeli.
- Garavelli, B. M. 2001, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi.
- Genta, E. 2016, *Nazione-Stato*, in A. Sciumè, A.A. Cassi (a cura di), *Parole in divenire. Un vademecum per l’uomo occidentale*, Torino, Giappichelli.

⁵⁹ La citazione de *La scienza nuova* di G. Vico è tratta da Prosperi (2021: 72).

- Irti, N. 2021, *Viaggio tra gli obbedienti*, Milano, La nave di Teseo.
- Mariani, P. 2008, *ISLeGI: un dizionario in rete per un migliore accesso al patrimonio giuridico italiano*, in *Informatica e diritto*, XVII, 235-244.
- Mercatali, P., Romano, F. 2016, *Carta della cittadinanza digitale*, in Giuseppe De Luca; Bruno De Giacomo Russo; Antonello Tarzia (a cura di), *La riforma "Madia": per una nuova amministrazione pubblica. Commento alla legge 124/2015*, con appendice relativa ai futuri decreti attuativi, Tricase (LE), Libellula Edizioni.
- Migliorini, B., Folena G. (a cura di) 1953, *Testi non toscani del Quattrocento*, Modena, Società tipografica modenese.
- Passaniti, P. 2008, *La cittadinanza sommersa. Il lavoro domestico tra Otto e Novecento*, in *Quaderni fiorentini*, XXXVII, 233-257.
- Pertile, A. 1871, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*, Padova, Stabilimento tipografico alla Minerva dei fratelli Salmin, III.
- Petri A. (a cura di) 1952, "Ricordi" di Paolo Verzoni, in "Archivio Storico Pratese", XXVIII.
- Piattoli, R. 1934, *La mala ventura di Niccolò Migliorati da Prato vicario del podestà di Savona: 2a puntata*, in *Atti della Società savonese di storia patria*, XVI.
- Prosperi, A. 2021, *Un tempo senza storia. La distruzione del passato*, Torino, Einaudi.
- Racioppi, F., Brunelli, I. 1909, *Commento allo Statuto del Regno con prefazione di Luigi Luzzatti*, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, II.
- Renucci, F. 2005, *La strumentalizzazione del concetto di cittadinanza in Libia negli anni Trenta*, in *Quaderni fiorentini*, XXXIII/XXXIV, 319-342
- Ricca, M. 2014, *Diritto errante. Spazi e Soggetti*, in *Democrazia & Sicurezza*, IV, 4, 1-101.
- Ricca, M. 2013, *Culture interdette*, Torino, Bollati Boringhieri.
- Ricci, F. 1877, *Corso teorico-pratico di diritto civile*, Torino, Unione tipografico-editrice, I.
- Ridolfi, M. 2017, *Verso la public history. Fare e raccontare storia nel tempo presente*, Pisa, Pacini editore.
- Romano, F., Cammelli, A. 2021, *La storia di un istituto giuridico attraverso i documenti della banca dati ISLeGI: il lemma contumacia*, in *Historia et ius*, 19, 1-17.
- Tomasin, L. 2017, *L'impronta digitale. Cultura umanistica e tecnologia*, Milano, Carocci Editore.

francesco.romano@igsg.cnr.it;

antonio.cammelli@gmail.com

Pubblicato on line il 17 Settembre 2021